COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO - AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

I.

SEDUTA DI VENERDÌ 24 SETTEMBRE 1948

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TOSATO

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 1

Disegno di legge (*Discussione*):

Concessione all'Istituto centrale di statistica di una assegnazione straordinaria per fronteggiare maggiori spese di personale verificatesi nell'esercizio 1947-48. (54) 1

PRESIDENTE 1-3-4-5
MOLINAROLI, *Relatore* 2
LUCIFREDI 4
AUDISIO 4
CORONA ACHILLE 5

Votazione segreta:

PRESIDENTE 5

Disegno di legge (*Discussione*):

Termine per i ricorsi previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, avverso le decisioni delle Commissioni di primo grado per il riconoscimento delle qualifiche partigiane. (99) 5

PRESIDENTE 5-9-10-12-13
TUPINI, *Relatore* 5-6-7-8-9-10-11-12
AUDISIO 6-7-9-10-11
MIGLIORI 7
TOZZI CONDIVI 7
CORBI 7-10-11-12
GATTO 8-9-11
GRASSI CANDIDO 8-9
LUCIFREDI 9-12
RUSSO CARLO 9
BOVETTI. 11
COLITTO 12

Votazione segreta:

PRESIDENTE 13

La seduta comincia alle 10,15.

Sono presenti:

Almirante, Amadeo, Arcangeli, Audisio, Barbieri, Barbina, Basso, Borioni, Bovetti, Caserta, Colitto, Conci Elisabetta, Corbi, Corona Achille, De Michele, Gatto, Greco Paolo, Lombardi Colini Pia, Longhena, Lucifredi, Merloni, Migliori, Molinaroli, Mussina, Nasi, Numeroso, Poletto, Riva, Russo Carlo, Tosato, Tupini.

Assiste, inoltre, a sua richiesta, il deputato Grassi Candido.

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Arcaini, Melloni, Carpano Maglioli, Fadda, Longo Luigi, Pajetta Gian Carlo, Turchi Giulio.

Discussione del disegno di legge: Concessione all'Istituto centrale di statistica di un'assegnazione straordinaria per fronteggiare maggiori spese di personale verificatesi nell'esercizio 1947-48. (54).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno di questa prima riunione della Commissione in sede legislativa, reca la discussione del seguente disegno di legge già approvato dalla prima Commissione permanente del Senato: Concessione all'Istituto centrale di statistica di un'assegnazione straordinaria per fronteggiare maggiori spese di personale verificatesi nell'esercizio 1947-48.

Avverto che per la discussione ed approvazione di questo disegno di legge la Commissione, a norma dell'articolo 11 delle aggiunte al Regolamento della Camera, è integrata dalla apposita Sottocommissione della Commissione finanze e tesoro.

Invito il relatore onorevole Molinaroli a svolgere la sua relazione.

MOLINAROLI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, poiché ero stato nominato Relatore prima che la Camera modificasse il Regolamento per il funzionamento delle Commissioni in sede legislativa, avevo già preparato una breve relazione di cui ora darò lettura:

Il disegno di legge n. 54, già approvato dalla prima Commissione permanente del Senato in sede deliberante, intende concedere all'Istituto centrale di statistica una assegnazione straordinaria di fondi al fine di permettere all'istituto stesso di coprire la maggior spesa di 183 milioni incontrata nell'esercizio 1947-48 per aumento di stipendi e retribuzioni, indennità caroviveri e indennità caropane al proprio personale in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 e successive variazioni fino al decreto legislativo 27 novembre 1947, n. 1331 compreso, e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 734.

Potrebbe a prima vista non spiegarsi la necessità di una legge per l'oggetto del presente disegno. L'Istituto centrale di statistica infatti, è contemplato al capitolo 60 della parte spesa del bilancio del tesoro sotto il titolo: « Spesa per organi e servizi generali dello Stato ». – Presidenza del Consiglio dei Ministri e servizi dipendenti – insieme col Consiglio di Stato, la Corte dei Conti ecc. e nella stessa posizione viene considerato nella nota di variazioni a detto bilancio e nella relazione al medesimo della IV Commissione permanente, sicché verrebbe spontaneo ritenerlo in tutto un ente statale.

La posizione giuridica dell'Istituto centrale di statistica è invece così caratterizzata a norma della legge 9 luglio 1926, n. 1162 modificata con regio decreto legge 27 maggio 1929, n. 1285: « Istituto di Stato con personalità giuridica e gestione autonoma posto alla diretta ed esclusiva dipendenza del Capo del Governo Primo Ministro »; ha un Presidente ed un Comitato amministrativo e riceve un assegno fisso annuo a carico dello Stato.

Da questa singolare natura giuridica dell'Istituto ne consegue, o meglio il Governo ritiene, che i miglioramenti economici portati al personale statale dai provvedimenti legislativi citati nel disegno di legge non possano applicarsi automaticamente, *de jure*, per effetto immediato dei provvedimenti stessi, ma debbano invece essere messi in atto da un ulteriore provvedimento legislativo specifico a seguito di preliminare deliberazione del Comitato amministrativo dell'Istituto, da approvarsi da parte del Ministero del tesoro.

Il Ministro per il tesoro cioè è d'avviso di non poter provvedere all'erogazione delle maggiori somme con proprio decreto se non previa approvazione del Parlamento.

La condotta del Governo è certo di estrema correttezza costituzionale, ma indubbiamente un provvedimento ministeriale diretto semplificherebbe notevolmente l'Amministrazione e non potrebbe suscitare giustificabili eccezioni giuridiche.

Si ponga mente infatti che:

1°) l'articolo 10 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778 (e analogamente gli altri provvedimenti) dichiara: « Gli Enti parastatali ed in genere tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza od a tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo... sono autorizzati ad aggiornare, mediante deliberazione dei competenti organi da approvare dal Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro, le misure degli assegni, ecc.;

2°) l'Istituto centrale di statistica ha sì un proprio bilancio, ma questo, nella spesa effettiva di lire 589.214.500, è finanziato con un assegno dello Stato che grava appunto sul bilancio del Tesoro per l'importo di lire 584.514.500 e cioé per il 99,18 per cento (il che costituisce ben più di un semplice contributo) di cui lire 489.300.000 per il personale (cioè l'83,71 per cento);

3°) che l'articolo 18 del decreto citato dispone: « Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto. La facoltà di cui al precedente comma si estende anche alle assegnazioni di fondi a favore delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo per sovvenzioni in dipendenza dei maggiori oneri derivanti dalla applicazione del presente decreto ».

D'altra parte, se volesse affermarsi di rigore la competenza legislativa parlamentare,

non sarebbe da lasciar passare del tutto inosservato che la sanzione della legge viene richiesta per una situazione già del tutto superata come questa in cui i miglioramenti sono stati erogati da molti mesi e la spesa verrebbe autorizzata ad esercizio finanziario chiuso e contemporaneamente alla presentazione del bilancio dell'esercizio successivo.

Tanto varrebbe, in tali casi, la sanatoria in sede di rendiconti consuntivi, di cui, sia concessa la semplice manifestazione di un legittimo rilievo, sarà pur bene che il Parlamento, a ciò da tempo disusato, venga ad essere investito a norma dell'articolo 72 della Costituzione.

Ciò premesso, va riconosciuto che, nel merito, la concessione è giustificata dai provvedimenti legislativi che estendono ai dipendenti degli enti di diritto pubblico i miglioramenti economici previsti a favore dei dipendenti statali.

Sistemata così la gestione 1947-48 dell'Istituto, pur non essendo questa la sede, si crede opportuno richiamare l'attenzione sul fatto che il bilancio per l'esercizio 1948-49 sale, a pareggio, a lire 641.544.600, con una spesa effettiva di lire 589.214.500 (cioè maggiorazione del 79 per cento) di cui lire 584.514.500 a totale carico dello Stato.

È bene rilevare che tale spesa, certo ingente, per il funzionamento dell'Istituto centrale di statistica, si riferisce per la più gran parte (83, 71 per cento) alla retribuzione del personale che consta di 774 unità. Minima è invece la parte che serve al funzionamento tecnico dello Istituto (solo 16,29 per cento).

Indubbiamente se l'Istituto deve poter assolvere il compito suo, va rimodernato negli impianti e, nel complesso, nell'attrezzatura tecnica. Sarà poi forse anche il caso che sia riveduta la posizione giuridica dell'Istituto stesso e che si provveda definitivamente al suo regolare ordinamento amministrativo.

Si è d'avviso che un esame accurato dei compiti dell'Istituto potrà far meglio caratterizzare le particolari esigenze dell'Istituto stesso nella funzione delle ricerche che siano effettivamente ritenute utili alle pubblicazioni statistiche nazionali di carattere generale. Potrà così nel contempo il Governo rendersi meglio conto del congegno tecnico e amministrativo occorrente per il raggiungimento dello scopo, il quale sembra ravvisarsi quadruplice:

1°) accentrare nell' Istituto quelle ricerche e quelle elaborazioni statistiche che effettivamente si riconoscano di carattere nazionale e internazionale;

2°) semplificare o abolire pubblicazioni costose che in qualche modo si ripetono sotto vario aspetto;

3°) dare all'Istituto il migliore attrezzamento tecnico moderno che valga al perfezionamento del servizio con personale idoneo sì da consentire lo snellimento e lo sfollamento di personale superfluo e non idoneo;

4°) riordinare l'Istituto con un sistema di amministrazione che consenta la gestione diretta, più commerciale ed economica.

Con queste premesse e considerazioni il disegno di legge non può che essere approvato.

La prima Commissione permanente, che con l'esame di questo disegno di legge esercita per la prima volta la sua funzione legislativa in sede deliberante, intende certamente dimostrare ai colleghi della Camera e alla Nazione che di ogni argomento, anche di apparente lieve entità intrinseca, si avvarrà per portare a fondo lo studio nel campo legislativo ad essa commesso e per contribuire, come di dovere, efficacemente e con liberi sensi democratici al più vitale e razionale funzionamento dell'Amministrazione dello Stato, a vantaggio della collettività.

PRESIDENTE. L'onorevole Lucifredi ha facoltà di svolgere il seguente ordine del giorno da lui presentato:

« La I Commissione permanente della Camera dei deputati, in occasione della discussione del disegno di legge concernente la concessione all'Istituto centrale di statistica di un'assegnazione straordinaria per fronteggiare maggiori spese di personale verificatesi nell'esercizio 1947-48;

ritenuto che col disegno di legge non si risolve nemmeno questo problema per l'aumento delle spese del personale in servizio;

considerata l'urgente necessità di assicurare all'Istituto la piena efficienza dei servizi richiesti dalle esigenze fondamentali dello Stato moderno, sopratutto in questo momento di assetto economico e di trattative economiche internazionali;

tenute presenti le lacune presentatesi in campo statistico e rivelate anche dalle iniziative di altri enti, non uniformemente coordinate, al di fuori del controllo e della cooperazione dell'Istituto, che spesso si risolvono in inutili, costosi doppioni;

invita il Governo a provvedere con urgenza, in forma sistematica ed organica, ad un riordinamento e potenziamento dei servizi statistici, che li renda adeguati alle attuali necessità ».

LUCIFREDI. Credo che l'ordine del giorno si illustri da solo. In sostanza ci troviamo in un momento in cui i servizi statistici rivestono un'importanza estrema per tutta l'opera governativa e legislativa. Siamo di fronte a programmi di riforme che comportano anche il riordinamento di molti settori della nostra vita economica, e, per realizzare queste riforme in modo degno, bisogna potersi basare su dei dati statistici completi, sicuri, sui quali, cioè, si possa fare pieno affidamento.

Ora, purtroppo, anche in questo settore la guerra ha determinato degli sconvolgimenti nell'organizzazione dei servizi, che non è più quella d'una volta. Si tratta, perciò, di riordinarli; noi non abbiamo certamente la competenza per provvedere direttamente a questo riguardo, ma possiamo trarre occasione dalla discussione di questo disegno di legge per esprimere un voto al Governo, perché veda quello che si può fare, compatibilmente con le esigenze di bilancio, per ridare a questo Istituto un assetto che lo renda veramente efficiente, sì che possa realizzare gli scopi per i quali è stato creato.

AUDISIO. Mi dichiaro d'accordo, nella sostanza, con l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Lucifredi; desidererei, però, che esso fosse integrato con le osservazioni che molto opportunamente ha fatto, verso la fine della sua relazione, l'onorevole Molinaroli, per quanto concerne lo sfollamento del personale non idoneo. Infatti – parlo anche se non per conoscenza e competenza diretta – durante il periodo fascista vennero assunti dall'Istituto, con il solo scopo di dare loro un impiego, numerosi individui che, professionalmente e tecnicamente, erano degli incompetenti.

Credo, quindi, che l'ordine del giorno dell'onorevole Lucifredi possa essere approvato, dopo opportuna integrazione.

LUCIFREDI. Non avrei nessuna difficoltà ad aggiungere qualche parola al riguardo nella frase finale del mio ordine del giorno. Faccio presente, però, che forse, in questa sede, noi oggi non siamo ancora maturi per una discussione di tutti gli aspetti di un problema che è vastissimo. Penso, quindi, sia forse meglio mantenere un invito di questo genere al Governo in una forma generica, tanto più che quando si tratterà di adottare dei provvedimenti concreti, questi, se daranno vita ad iniziative legislative, dovranno necessariamente essere sottoposti al nostro esame.

AUDISIO. Si potrebbe farlo a titolo di raccomandazione.

LUCIFREDI. Se non si tratta che di inserire una formula in questo senso, sono d'accordo.

AUDISIO. Si potrebbe far menzione del personale non idoneo. Ci sono, per esempio, dei capi-divisione all'Istituto di statistica che hanno dato prova di deficienti capacità.

PRESIDENTE. Bisogna tener presente, però, onorevole Audisio, che il personale dell'Istituto centrale di statistica è assunto con contratto a termine; quindi è solo in sede di riordinamento dei servizi dell'Istituto stesso, che questo problema potrà essere probabilmente risolto.

LUCIFREDI. Non so se questa formula possa rispondere all'esigenza prospettata dall'onorevole Audisio: dove si parla di «riordinamento e potenziamento dei servizi statistici», si potrebbe aggiungere: «con particolare riguardo all'organizzazione di essi».

AUDISIO. Io aggiungerei anche «e alle qualifiche del personale».

LUCIFREDI. Allora si potrebbe dire: «sia per quanto riguarda il personale, sia per quanto attiene ai mezzi tecnici».

AUDISIO. Sta bene. Accetto questa forma.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale sul disegno di legge. Pongo in votazione l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Lucifredi con l'emendamento suggerito dall'onorevole Audisio.

LONGHENA. Dichiaro di astenermi.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Pongo in discussione l'articolo 1 che è del seguente tenore:

«È autorizzata, a favore dell'Istituto centrale di statistica, un'assegnazione straordinaria di lire 183.000.000 per la copertura di corrispondenti maggiori spese di personale verificatesi nell'esercizio 1947-48:

a) per aumento di stipendi e retribuzioni in dipendenza dell'applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778;

b) per aumento dell'indennità caro-viveri in dipendenza delle variazioni al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722;

c) per aumento indennità caro-pane in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 734».

A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

LONGHENA. Dichiaro di astenermi.

(*L'articolo 1 è approvato*).

PRESIDENTE. Pongo in discussione l'articolo 2 che è del seguente tenore:

« Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo ai voti.

LONGHENA. Dichiaro di astenermi.

(*L'articolo 2 è approvato*).

PRESIDENTE. L'onorevole Lucifredi, in relazione ad una lacuna ora riscontrata, propone il seguente articolo aggiuntivo:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ».

Lo pongo ai voti.

(*È approvato*).

CORONA ACHILLE. Vorrei cogliere l'occasione per rivolgere alla Presidenza della Commissione la preghiera di farsi interprete presso la Presidenza della Camera di un mio desiderio che suppongo sia condiviso, se non dalla maggioranza di questa Commissione, per lo meno da molti colleghi. Io desidererei cioè che, anziché venir distribuita ai deputati soltanto la prima parte della *Gazzetta Ufficiale*, venisse distribuita anche la seconda, la quale contiene elementi importanti, relativi anche, se non vado errato, all'Istituto centrale di statistica.

PRESIDENTE. Onorevole Corona, le assicuro che mi renderò interprete di questa sua richiesta, che credo sia unanime, della Commissione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge testè approvato.

LONGHENA. Dichiaro di astenermi.

(*Segue la votazione*).

PRESIDENTE. Comunico i risultati della votazione segreta:

Presenti	31
Votanti	30
Astenuti	1
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Discussione del disegno di legge; Termine per i ricorsi previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, avverso le decisioni delle Commissioni di primo grado per il riconoscimento delle qualifiche partigiane. (99)

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: Termine per i ricorsi previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, avverso le decisioni delle Commissioni di primo grado per il riconoscimento delle qualifiche partigiane.

Il disegno di legge è stato approvato dalla prima Commissione permanente del Senato nella seduta del 16 settembre 1948.

Do la parola al relatore onorevole Tupini.

TUPINI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge che viene ora all'esame della nostra Commissione, a dire il vero, si rivela di una portata ben limitata. Si vuole con esso colmare una lacuna determinata da precedenti disposizioni di legge nel campo del riconoscimento delle qualifiche partigiane.

Infatti il decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 518, prevedeva l'istituzione di undici Commissioni, con competenza territoriale determinata dalla tabella allegata al decreto, con il compito di esaminare le domande per il riconoscimento della qualifica di partigiano.

Però, mentre prevedeva, all'articolo 4, che contro le decisioni delle Commissioni di primo grado è ammesso ricorso alla Commissione di secondo grado, non fissava il termine entro il quale i ricorsi devono essere presentati ed è appunto a questa carenza di termine che il disegno di legge vuole ovviare. Il decreto 21 agosto 1945, n. 518, prevede ed ammette il ricorso da parte di coloro che non siano stati inclusi negli elenchi, indicati dall'articolo 13 del decreto stesso, che fissano le quattro categorie di qualifiche: qualifica di partigiano, qualifica di caduto per la lotta di liberazione, qualifica di mutilato per la lotta di liberazione, qualifica di patriota.

Sembra opportuno che questo termine sia fissato perché, come rileva la relazione ministeriale, la mancanza di termine è stato un intralcio al lavoro delle Commissioni di primo grado ed ha prolungato uno stato di incertezza giuridica che viene a riflettersi sulle posizioni individuali di coloro che hanno ricorso alla Commissione di secondo grado. Si deve anche considerare che la mancanza di termine non permette lo scioglimento delle Commissioni di primo grado, perché ad esse potrebbero

sempre essere richiesti gli elementi istruttori qualora fossero presentati ricorsi alla Commissione di secondo grado.

Il termine proposto originariamente nel disegno di legge era di 60 giorni. La Commissione del Senato, su proposta del senatore Parri, che, pur non facendo parte della Commissione permanente, era intervenuto alla seduta, ha protratto questo termine a 120 giorni. Ora, pur non essendo completamente d'accordo sulla latitudine della proroga in quanto, come lo stesso senatore Parri ebbe a rilevare, era già trascorso un periodo sufficiente di tempo perché ogni ricorrente potesse far valere il proprio diritto, mentre d'altronde non v'è riscontro nè nel campo amministrativo nè in quello giudiziario di termini così vasti, tuttavia per evitare il rinvio alla Commissione del Senato, che importerebbe la perdita di un periodo non prevedibile di tempo, io credo si possa accettare il termine di 120 giorni.

AUDISIO. Le osservazioni fatte dall'onorevole Tupini hanno un fondamento innegabile. Effettivamente, il tempo trascorso dal 25 aprile 1945 ad oggi è notevole. Però, se si tengono presenti le svariate difficoltà per rintracciare coloro che furono catturati e trasportati in Germania e che rientrarono poi nei luoghi di origine, e non là dove avevano combattuto a fianco delle forze della resistenza, appare naturale che si sia verificata una perdita notevolissima di tempo. Tuttavia, concordo su una osservazione generale, ed è questa: che le commissioni di primo grado, cioé quelle che in prima istanza devono decidere in merito alle qualifiche, dovrebbero aver assegnato un termine molto breve. Noi potremmo cioé prevedere, con un emendamento, un termine per la chiusura delle commissioni di primo grado: perché ormai chi ne aveva volontà, avrebbe potuto provvedere tempestivamente. D'altra parte, le commissioni di primo grado che si sono trovate giornalmente di fronte a casi numerosissimi, sopratutto riguardo alle formazioni meno organiche – le bande autonome, in particolar modo – hanno continuato il loro lavoro e potrei dimostrarlo sottoponendo alla commissione alcuni documenti.

Ora, in considerazione della grande spesa che si sopporta per mantenere in vita queste commissioni di primo grado e volendo offrire una collaborazione al Governo, io penso che si possano fare due osservazioni sostanziali su questo problema: anzitutto, stabilire un termine il più breve possibile alle commissioni di primo grado, lasciando ad esse soltanto l'espletamento delle pratiche relative alle qualifiche gerarchiche: operazione che richiede cautela ed accertamenti che vanno nel tempo, in quanto un partigiano che ha avuto una funzione di comando, rivestendo gradi gerarchici diversi, deve produrre tutta una serie di documentazioni. Secondo: concedere un termine più largo ai ricorsi al fine di dimostrare che non si vuole impedire a nessuno di rivendicare il proprio diritto. Se noi fissiamo un termine breve alla facoltà del ricorso, precludiamo la strada a molti che sono rientrati dalla Germania, il che sarebbe ingiusto oltre che dal punto di vista economico sopratutto da quello morale, senza contare che vi sono poi i morti in Germania, per i quali occorre tutta una serie di difficili accertamenti.

TUPINI, *Relatore*. Non credo si possano accogliere le proposte dell'onorevole Audisio. Per quel che riguarda le Commissioni di primo grado, esiste già un termine, peraltro scaduto, per la presentazione delle domande per il riconoscimento della qualifica: quindi queste Commissioni hanno avuto il loro compito delimitato nel tempo. Però esse devono rimanere in vita in quanto, come ho già detto, possono sempre essere chiamate a fornire elementi di istruttoria su richiesta della Commissione di secondo grado.

Per quel che riguarda poi i ricorsi da presentarsi alla Commissione di secondo grado, ritengo che il termine approvato dalla Commissione del Senato comprenda le considerazioni dell'onorevole Audisio. Devo ricordare poi che al Senato il disegno di legge che stiamo discutendo è stato approvato all'unanimità, perché da tutte le parti è stato riconosciuto che il termine stabilito soddisfaceva le esigenze fatte presenti dall'oratore precedente. Quindi, ritengo che debba accogliersi il termine di 120 giorni già fissato dalla Commissione del Senato.

AUDISIO. Io ho qui una comunicazione di una Commissione di primo grado ad un interessato, che porta la data del 16 febbraio 1948, mentre l'interessato l'ha ricevuta circa quindici giorni fa. Vi prego di considerare che si tratta di ragioni di carattere, direi, puramente morale. Ella, onorevole Relatore, sa meglio di me che ci sono tanti bravi giovani che non conoscono le procedure. Un povero contadino della Calabria, ricevendo una comunicazione di questo genere, non saprebbe di che cosa si tratti.

TUPINI, *Relatore*. Questa è una considerazione che vale per tutte le leggi.

AUDISIO. Ma noi dobbiamo favorire coloro che sono meno intelligenti, anche per

evitare uno stato di malcontento, e specialmente coloro che sono ritornati dalla Germania.

TUPINI, *Relatore*. L'articolo primo del disegno di legge reca che il termine decorre o dalla data di pubblicazione degli elenchi o, per gli elenchi già pubblicati, dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ho domandato quanti sono i ricorsi ancora pendenti davanti alla Commissione di secondo grado: si tratta di alcune centinaia soltanto.

AUDISIO. Non le hanno detto la verità.

TUPINI, *Relatore*. Se veramente si tratta di alcune centinaia, entro cento venti giorni saranno evidentemente esauriti.

AUDISIO. Io non parlo per i Garibaldini, perché noi abbiamo fatto le nostre cose celermente; ma io vedo il problema nel suo complesso. Mi riferisco soprattutto a quei poveri giovani ritornati dalla Germania, che ancora non hanno potuto conoscere i provvedimenti esistenti. Si tratta di favorire i meno capaci affinché sappiano in tempo debito ciò che devono fare.

Se invece la Commissione ritiene che il termine sia sufficiente, sta bene. Per quanto mi riguarda, io vorrei che fosse già tutto chiuso, ma non possiamo ragionare soltanto secondo i nostri desideri: bisogna vedere la realtà qual'è.

MIGLIORI. Ritengo che il termine di 120 giorni sia sufficiente, purchè, però, sia integrato da una larga pubblicità di questa disposizione di legge. Perché, effettivamente, oltre i motivi già esposti dal Relatore, il prolungamento del termine costituirebbe un ulteriore ritardo alla normalizzazione cui giustamente tende l'onorevole Audisio.

In più osservo che se si tratta di elementi sperduti in lontane province e di analfabeti che hanno difficoltà di conoscere questa disposizione di legge, anche un allargamento dei termini non gioverebbe. Invece gioverà certamente una larga pubblicità che si potrà dare prendendo occasione dalla pubblicazione della legge.

In pratica, sempre ai fini di questa desiderata e unanimemente richiesta normalizzazione, osservo che la modificazione del termine ci costringerebbe a rimandare al Senato il provvedimento, e quindi potrarrebbe ancora di più la soluzione.

Rendendomi dunque conto esattamente delle preoccupazioni esposte dall'onorevole Audisio, propongo di raccomandare a tutti gli organi competenti, di dare la maggiore pubblicità possibile a questo provvedimento di legge.

TOZZI CONDIVI. Seguendo il concetto della opportunità che sia notificata la decisione, esposta dall'onorevole Migliori, mi sembra che il punto fondamentale per raggiungere tale scopo consista nella pubblicazione degli elenchi di riconoscimento delle qualifiche partigiane, perché se l'individuo non ha conoscenza dell'elenco, viene a mancare quell'elemento della notifica che è in ogni caso indispensabile per l'applicazione della legge; ma quanto riguarda la sicura diffusione degli elenchi è oggetto di regolamento, e le varie organizzazioni possono provvedervi direttamente.

CORBI. Mi rendo conto che la Commissione di secondo grado non potrebbe assolvere il suo compito se non avesse dagli organi periferici la preparazione delle indagini e tutti i chiarimenti necessari, ma mi sembra che nella proposta dell'onorevole Audisio nulla vi sia che possa rendere più difficile il compito della Commissione di secondo grado, perché non si tratta di sciogliere le Commissioni, ma soltanto di limitarne le funzioni.

Non si tratta soltanto di accertare la qualifica di partigiano o patriota, ma di accertare anche le qualifiche gerarchiche; ora mentre le Commissioni di primo grado potrebbero benissimo restare con la funzione di accertare questi elementi caratteristici, nulla vieta che, ove la Commissione di secondo grado avesse bisogno di elemen i per giudicare circa la qualità di partigiano, le Commissioni di primo grado fornissero questi elementi.

Qual'è il vantaggio che si riscontra nella proposta dell'onorevole Audisio? Prima di tutto un vantaggio di carattere pratico: la minore spesa. Sebbene non si tratti di spese ingenti, si può tuttavia ridurle riducendo i membri delle Commissioni e ottenendo anche, in tal modo, un funzionamento più accelerato, poiché si porrebbe fine, nelle varie regioni, al continuo ricorrere, di gente molto spesso non avente alcun diritto, alle Commissioni di primo grado, e quindi all'accavallarsi di domande che vengono poi respinte. Il semplice fatto di dover ricorrere alla Commissione di secondo grado costituisce già una certa remora, perché se è vero che molti non hanno richiesto questo legittimo riconoscimento perché ne erano all'oscuro, è pur vero che vi è una quantità di persone che ne hanno avuto tutto il tempo possibile ed immaginabile.

Per la parte, che ritengo senz'altro una minoranza, che ha diritto di essere tutelata, la Commissione di secondo grado è sufficiente.

Ad ogni modo, non mi formalizzo, perché si tratta di mantenere una funzione per pochi

giorni, e quindi non farò una eccezione grave al parere della maggioranza. Tuttavia volevo richiamare l'attenzione, perché se è possibile regolare meglio questa questione, si faccia, anche perché si avverte in giro una certa stanchezza e si sentono molte critiche.

Vero è che spesso le indagini sono state difficilissime perché vi erano richieste e ricorsi per il cui espletamento occorreva recarsi sul posto e ritrovare le persone che potevano dare notizie, sicché le critiche fatte non sono tutte giustificate; tuttavia, nella misura in cui è possibile por fine a questa situazione in una maniera più decorosa, è bene si faccia.

TUPINI, *Relatore*. Apprezzo i motivi per cui l'onorevole Corbi insiste sulla richiesta dell'onorevole Audisio, motivi di riduzione di spese e di migliore procedura. Osservo tuttavia che, in fondo, il termine di vita per le Commissioni di primo grado resta esplicitamente stabilito quando fissiamo in 120 giorni quello per il ricorso alla Commissione di secondo grado. In tal modo noi delimitiamo il termine di esistenza delle Commissioni di primo grado.

Quindi, la proposta Audisio-Corbi presenta in pratica lo svantaggio che, se fosse accettata, noi dovremmo modificare questo disegno di legge già approvato dal Senato e rinviarlo al Senato stesso, perdendo così altro tempo prezioso.

Per queste ragioni ritengo di dover insistere nell'approvazione del disegno di legge così come è stato presentato.

GATTO. Mi pare che gli inconvenienti lamentati non corrispondano alla realtà. I ricorsi alle Commissioni di prima istanza non si possono più presentare perché il termine di decadenza è scaduto e le Commissioni di prima istanza non possono veder fissato oggi il loro termine di vita perché è già stabilito che finché abbiano un solo ricorso da giudicare, esse, evidentemente, devono vivere per giudicarlo.

D'altra parte, non mi pare che si possano mantenere le Commissioni di primo grado soltanto con compiti consultivi, perché questo contrasta contro tutto il nostro ordinamento giuridico che si basa su organi di primo e secondo grado. Non è possibile che le Commissioni di secondo grado si servano degli stessi organi contro cui devono giudicare. Evidentemente vi potrebbe essere una necessità di sopravvivenza delle Commissioni di primo grado, anche quando fossero giudicati tutti i ricorsi di prima istanza, soltanto se si ammettesse che gli organi di secondo grado avessero facoltà di emanare sentenze interlocutorie che rinviassero all'organo di primo grado la decisione dei ricorsi.

Dunque, una volta esclusa la possibilità di un compito consultivo e quella di un giudizio di rinvio da parte delle Commissioni di secondo grado, quelle di primo grado non hanno più ragione di essere se non nei limiti di tempo richiesti per la evasione dei ricorsi già presentati.

Rimane l'ultimo problema, quello di un eventuale allargamento del termine di 120 giorni.

Come termine, diciamo subito che è larghissimo, certo il più largo che si conosca nella legislazione italiana, perché per gli altri ricorsi in altri campi ci sono normalmente termini di trenta, sessanta, o, al massimo, novanta giorni. Credo, però, che non sia necessario modificare la legge, ma che bastino delle istruzioni interne alle Commissioni di primo grado.

Mi pare che il punto centrale della questione sia quello esposto prima dall'onorevole Tozzi Condivi, cioé come si debba interpretare la frase della legge: «dalla data di pubblicazione di detti elenchi». Perché, se con questo si intende l'affissione all'albo municipale del luogo di residenza, ecc., noi sappiamo che queste forme di comunicazione sono insufficienti, e difficilmente, o non sempre, vengono a conoscenza degli interessati. Mi pare che basterebbe dare una qualsiasi istruzione alle Commissioni di primo grado, nel senso che questa comunicazione fosse fatta direttamente agli interessati. Allora ogni critica in ordine al termine verrebbe a cadere, perché è evidente che dal momento della comunicazione centoventi giorni sono più che sufficienti. Se poi l'interessato, a cui è stata fatta questa notifica, dovesse essere uno di quelli che mette le carte, quando arrivano, in un cassetto, allora non c'è niente da fare, e non importa se il termine sia di 30 o di 120 giorni.

Mi sembra, quindi, che l'articolo si possa approvare così com'è, salvo a raccomandare agli organi competenti di consigliare alle Commissioni di primo grado, non appena emessa la decisione, di darne comunicazione agli stessi interessati.

GRASSI CANDIDO. Il questito che è stato posto è esatto; però le Commissioni di primo grado inviano già agli interessati un cartellino: il cosiddetto «cartellino verde». Il caso si limiterebbe quindi a coloro che non sono conosciuti e che non ricevono questa comunicazione. Ma c'è un altro fatto, ed è questo: può darsi, per quanto riguarda l'ar-

ticolo 2, cioè il riconoscimento delle qualifiche gerarchiche, che uno non sia stato riconosciuto diciamo così, gerarchicamente e non abbia fatto neanche la relativa domanda. Prendiamo, per esempio, un emigrante il quale, partito da qualche mese, si trovi attualmente all'estero, non abbia prodotto alcuna documentazione e non sia presente in Italia. Al suo ritorno viene a sapere che non è stato incluso negli elenchi, senza che gli sia mai pervenuta alcuna comunicazione al riguardo. Questi ha evidentemente il diritto di ricorrere, entro il termine previsto, a partire dal momento della pubblicazione degli elenchi, cioè praticamente dalla data che dirà il Municipio, in cui è stata affissa la comunicazione. È difficile, oltre tutto, dare comunicazione all'interessato, perché molte Commissioni di primo grado, per chi non ha fatto presente il suo caso, non sanno nemmeno che questo tale esiste.

Dovrebbe quindi bastare un'affissione nell'Albo comunale, perché deve essere l'interessato a rendersi parte diligente, a promuovere egli stesso una ricerca della sua posizione personale.

GATTO. Indubbiamente, come normalmente avviene, quando viene data comunicazione personale all'interessato, il termine di centoventi giorni è sufficientemente largo. Vi sono poi altri casi, chiamiamoli marginali, rari, quando l'interessato sia emigrato, abbia cambiato domicilio, ecc., in cui questa comunicazione non può essere fatta direttamente all'interessato. Per questi casi mi pare più che sufficiente che la comunicazione degli elenchi venga fatta per affissione: da quel momento l'interessato ha centoventi giorni di tempo per ricorrere. Non è possibile, a mio avviso, tenere aperta tutta una situazione d'ordine generale per pochi casi d'ordine assolutamente particolare.

Quindi, mi pare che dopo i chiarimenti cui ha portato la discussione, sia ancora più evidente l'opportunità di approvare il disegno di legge nel testo proposto.

PRESIDENTE. Pongo in discussione l'articolo 1 che è del seguente tenore:

« Il ricorso previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 518, avverso le decisioni delle Commissioni di primo grado per il riconoscimento delle qualifiche partigiane, da parte di coloro che non siano stati inclusi negli elenchi indicati nell'articolo 13 del decreto stesso o vi siano stati inclusi con una qualifica diversa da quella richiesta, deve essere presentato, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione di detti elenchi.

Per gli elenchi già pubblicati, il termine predetto decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

AUDISIO. Proporrei un'aggiunta, che può essere anche superflua, perché è sottintesa. Proporrei cioè di aggiungere dopo le parole: « deve essere presentato, a pena di decadenza », quelle: « alla Commissione di secondo grado ». Altrimenti qualcuno potrebbe anche chiedersi: presentato, a chi ?

TUPINI, *Relatore*. È implicito, in quanto l'articolo 1 del disegno di legge richiama espressamente l'articolo 13 del decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 518.

GRASSI CANDIDO. Dichiaro di appoggiare la proposta dell'onorevole Audisio. In effetti l'articolo 4 del decreto legislativo 21 agosto 1945 dice: « Contro le decisioni, ecc. è ammesso il ricorso ad una Commissione di secondo grado ».

Normalmente che cosa accade ? Che il ricorrente, che ha delle idee un po' confuse su queste Commissioni di secondo grado, ricorre alla Commissione di primo grado. È spontaneo. Quindi l'aggiunta « alla Commissione di secondo grado » chiarifica anche all'interessato a chi deve rivolgere questo ricorso.

LUCIFREDI. Vorrei far rilevare che forse non mette conto apportare un emendamento del genere, che obbligherebbe il Senato ad una nuova discussione del disegno di legge.

GRASSI CANDIDO. Non è una questione di sostanza, ma solo di forma.

LUCIFREDI. Anche trattandosi di una pura questione di forma, non potrebbe evitarsi una nuova discussione in sede legislativa: anche se la Camera muta una virgola il disegno di legge deve tornare nuovamente al Senato.

Io penso che se si verificasse una situazione come quella prospettata dall'onorevole Grassi, si potrebbe risolverla molto più semplicemente, senza ricorrere ad una norma legislativa, invitando la Commissione centrale ad inviare in proposito una circolare alle Commissioni locali.

RUSSO CARLO. Vorrei far osservare che se l'interessato, entro i centoventi giorni, presenta il ricorso alla Commissione di primo grado che lo può trasmettere a quella di secondo grado, egli è sempre salvo dal pericolo di decadenza.

Cade, quindi, la preoccupazione dell'onorevole Audisio.

AUDISIO. Ho detto prima che forse questa aggiunta era superflua.

PRESIDENTE. Comunque, lei, onorevole Audisio non ne fa una proposta formale?

AUDISIO. No, ma forse si potrebbe trovare qualche altra forma.

CORBI. Nella trasmissione del disegno di legge al Governo si potrebbe far cenno sull'opportunità che le Commissioni centrali mandino la circolare di cui si è parlato alle Commissioni di primo grado.

(*Così rimane stabilito*).

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 1 nel testo approvato dal Senato.

(*I deputati Corbi e Almirante dichiarano di astenersi. — L'articolo 1 è approvato*).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 2 che è del seguente tenore:

« Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per i ricorsi contro le decisioni relative alle qualifiche gerarchiche partigiane previste dal decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 93 ».

Poiché a questo articolo non sono stati presentati emendamenti e nessuno ha chiesto di parlare lo pongo ai voti.

ALMIRANTE. Dichiaro di astenermi.

(*L'articolo 2 è approvato*).

AUDISIO. Desidero proporre, unitamente all'onorevole Corbi, un articolo aggiuntivo, del seguente tenore:

« Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, le Commissioni di primo grado per il riconoscimento delle qualifiche partigiane di cui al decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 518, restano in funzione soltanto per il riconoscimento delle qualifiche gerarchiche partigiane previste dal decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 93 ».

TUPINI, *Relatore*. Questa è la stessa proposta già fatta prima. Per gli stessi motivi svolti prima, dichiaro di non poterla accettare.

AUDISIO. Se l'onorevole Presidente me lo permette, potrei illustrare ancora la mia proposta. Non sono sicuro di riuscire a convincere l'onorevole Tupini, ma vorrei che egli fermasse la sua attenzione principalmente su di un aspetto: quello della normalizzazione e della moralizzazione delle Commissioni. Queste Commissioni di primo grado, dopo tre anni, dovrebbero aver espletato tutto il loro lavoro, e la sola loro funzione dovrebbe ora essere quella di fornire eventualmente, nel caso di ricorsi, alle Commissioni di secondo grado, le delucidazioni richieste. Ora, non mi pare opportuno mantenere ancora in vita, a questo solo scopo, le Commissioni di primo grado, e ciò, sia per esigenze di carattere, direi, morale, cioè per chiudere una buona volta questa fondamentale questione, e in secondo luogo per limitare le spese, che sono abbastanza notevoli.

Quindi, ritengo che queste Commissioni potrebbero rimanere ancora in funzione, non come uffici regolarmente costituiti – dato anche che sono abbastanza numerose – ma semplicemente come uffici stralcio, per l'eventualità che la Commissione di secondo grado richiedesse delle spiegazioni.

TUPINI, *Relatore*. Avevo già compreso le ragioni che hanno indotto l'onorevole Audisio, a formulare questa proposta, la quale, secondo me, presenta un vantaggio ma anche uno svantaggio. Lo svantaggio è quello a cui hanno accennato già vari oratori: cioè di dover rimandare ancora una volta al Senato il disegno di legge, e ritardandone quindi l'approvazione per un periodo indeterminato.

AUDISIO. Ma con questo criterio, non potremmo mai apportare degli emendamenti ai disegni di legge già approvati dal Senato!

TUPINI, *Relatore*. Se vi fosse una ragione sostanziale a suffragio della sua tesi, io per primo supererei tale questione.

AUDISIO. Ma il fatto che con la mia proposta si riducono le spese del Tesoro per quanto riguarda il fuzionamento delle Commissioni di primo grado, mi pare sia essenziale.

TUPINI, *Relatore*. Quando è stato proposto questo disegno di legge, si voleva evidentemente giungere alla normalizzazione di tutto il campo del lavoro delle Commissioni per il riconoscimento delle qualifiche di partigiano, così della Commissione di secondo grado, come delle Commissioni di primo grado. Io ritengo che, qualora noi stabilissimo – come credo che stabiliremo – un termine di centoventi giorni per le Commissioni di secondo grado, noi verremmo per ciò solo a limitare la durata delle Commissioni di primo grado.

Si tratterebbe in sostanza di prendere un provvedimento il quale, pur essendo destinato alle Commissioni di secondo grado, verrebbe implicitamente a riverberarsi anche sulle Commissioni di primo grado, così da soddisfare, mi sembra, all'esigenza posta in luce dall'onorevole Audisio.

AUDISIO. Mi sembra che la considerazione dell'onorevole Tupini non tenga presente una circostanza: che questi elenchi potrebbero benissimo venire alla luce fra sei mesi o un anno. Ora, al problema della moralizzazione e della normalizzazione cui dianzi accennavo, si aggiunge il problema della limitazione delle spese.

Mi pare d'altronde che, da un punto di vista generale, si possa far propria l'osservazione fatta poc'anzi dall'onorevole Gatto, che cioè, se vi sono alcuni che in tutto questo tempo non hanno ancora provveduto, peggio per loro.

TUPINI, *Relatore*. Vorrei chiedere all'onorevole Audisio: se è già scaduto il termine per le Commissioni di primo grado, come si può prevedere che la pubblicazione degli elenchi sia fatta in un tempo futuro? Se d'altra parte giacciono ancora inevase numerose pratiche io penso che sarebbe opportuno espletarle a vantaggio proprio dei partigiani.

AUDISIO. Vadano alla Commissione di secondo grado e verrà un momento in cui essa non avrà se non ricorsi su cui pronunciarsi.

Mi riservo di presentare nel corso della seduta un emendamento che chiarisca ancor meglio la questione.

GATTO. Confesso di non riuscire a comprendere questa discussione, perché a me pare che, essendoci un termine di decadenza per la presentazione di questi ricorsi – talché non è possibile che ne vengano presentati di nuovi dopo il termine stesso – il termine di vita delle commissioni di primo grado non possa se non essere rappresentato dall'esaurimento delle loro funzioni. Finché, insomma, vi sia un solo ricorso ancora da evadere, è evidente che le commissioni di primo grado debbono esser tenute in vita: esse non hanno, in altre parole, altro compito se non quello di esaurire tutte le domande loro presentate.

La questione, quindi, sarà caso mai un'altra; sarà cioè di vedere quanti ricorsi pendenti giacciano presso l'una o l'altra sezione delle Commissioni di primo grado – e non potrà naturalmente questa considerarsi come una questione di carattere generale, in quanto si tratterà evidentemente di una situazione diversa da circoscrizione a circoscrizione – al fine di insistere presso le singole commissioni perché evadano nel più breve termine possibile i ricorsi ancora pendenti.

Ma è del pari evidente che noi non possiamo commettere l'ingiustizia di dare a questi ultimi ricorrenti un solo grado di giudizio, quando gli altri ne hanno avuti due.

Debbo poi anche dichiararmi contrario all'idea, qui ventilata, di fare sopravvivere delle commissioni di primo grado con funzioni consultive od altro perché, se un tizio non resta soddisfatto del giudizio di primo grado, ha diritto di esser garantito che la Commissione di primo grado non interferirà più nel giudizio di grado.

Insomma, il limite di cessazione di queste commissioni sta nell'esaurimento del loro compito ed io non vedo come, finché un solo ricorso sia ancora pendente, si possa impedire a queste commissioni di funzionare. Sarebbe contro tutte le regole ormai stabilite del doppio grado di giurisdizione.

BOVETTI. Mi associo alle considerazioni del precedente oratore, in quanto ci troviamo di fronte alla lentezza delle commissioni di primo grado, la quale viene a frustrare lo scopo della presente legge, perché, finché le commissioni di primo grado non avranno esaurito le loro istruttorie e le loro decisioni, come ha ben osservato l'oratore che mi ha preceduto, questa situazione non potrà essere risolta.

Io credo quindi, che potremo risolvere il problema con una viva raccomandazione da parte nostra ai competenti organi del Ministero perché si rendano interpreti presso le commissioni di primo grado dell'esigenza che esse smaltiscano il più presto possibile il loro lavoro.

CORBI. Alle osservazioni che sono state fatte sull'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Audisio e da me vorrei opporre che noi non dichiariamo, prendendo questa decisione, senz'altro decaduti gli interessati dal diritto di adire due gradi di giurisdizione, in quanto diamo trenta giorni di tempo e in trenta giorni si possono fare molte cose.

Se, d'altra parte, ci saranno degli accertamenti ancora in corso, si tratterà di una minima parte. Bisogna infine tener presente anche una considerazione di ordine pratico, che cioè sono ormai trascorsi numerosi anni. È bene considerare, onorevoli colleghi, che questo accorgimento è necessario perché, più ancora che esser dettato dal buon senso, esso appare consigliato da motivi di ordine morale.

Se noi, infatti, lasciamo le Commissioni di primo grado libere di decidere e di espletare le loro funzioni intorno a qualsiasi indagine, noi ci potremo facilmente trovar di fronte a qualche Commissione che andrà avanti fino all'infinito. Molto gravi sarebbero allora

onorevoli colleghi, le conseguenze, perché queste commissioni finirebbero in sostanza per divenire commissioni di affari privati di qualche commissario: il che non è augurabile.

Tale preoccupazione soprattutto mi fa insistere sulla richiesta che mi auguro vengà accolta, anche se formalmente possiamo, con tale provvedimento, venire a cadere in un vizio, quello cioè dell'istanza che verrebbe a mancare ai ritardatarî.

In considerazione inoltre delle numerose proroghe date, del lungo tempo trascorso e del fatto che le Commissioni di secondo grado potrebbero pur sempre avvalersi del consiglio dei membri delle Commissioni di primo grado, non mi sembra francamente che questo vizio debba allarmarci.

LUCIFREDI. Dichiaro di aderire al concetto esposto dagli onorevoli colleghi Gatto e Bovetti e, in relazione a quanto è stato ora osservato con argomenti di notevole rilievo dall'onorevole Corbi, dichiaro che difficilmente, a mio parere, un termine unico, come quello di trenta giorni che si vorrebbe stabilire per queste Commissioni di primo grado, potrebbe veramente soddisfare a tutte le esigenze.

A me sembra che, ove noi accogliessimo la proposta dell'onorevole Bovetti di una calda raccomandazione perché queste Commissioni di primo grado esauriscano nel più breve tempo possibile il loro lavoro – raccomandazione quindi, evidentemente, di carattere non legislativo – si potrebbe anche far presente che, se queste Commissioni non riescano ad esaurire il loro compito, sarà presa in considerazione, nel senso proposto dall'onorevole Corbi, ma rispettando il necessario, indispensabile principio del doppio grado di giurisdizione – così da non creare una situazione di squilibrio e di disparità di trattamento – l'istituzione, in via transitoria, di una commissione centrale di primo grado. Questa funzionerà come un ufficio stralcio, dove automaticamente andranno tutte le pratiche non definite dalle commissioni locali, e dovrà, in un termine brevissimo di tempo, esauribile in primo grado.

COLITTO. Io mi rendo conto delle preoccupazioni manifestate dall'onorevole Corbi; ho, però, l'impressione che non si possa pervenire al risultato che egli si propone di raggiungere, perché, nell'ipotesi che una Commissione di primo grado non adempia al suo compito nel termine ad essa stabilito, in quale situazione verranno a trovarsi gli interessati?

Né si dica che si può andare alla Commissione di secondo grado, in quanto il giudizio di secondo grado non è possibile, se quello di primo grado non ha avuto luogo.

TUPINI, *Relatore*. Ritengo inutile proseguire la discussione tanto più che ciascuno rimane del proprio avviso.

Concludendo, dirò che non è possibile a mio parere – per i motivi esposti da me e dai miei colleghi – accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Corbi. Sarebbe una novità: costituiremmo una condizione di disparità che è contro i principii di equità e di giustizia. Non sono perciò d'avviso di fissare un termine di trenta giorni per le Commissioni di primo grado. Le Commissioni hanno già delimitato il tempo del loro funzionamento, perché è scaduto il termine per il riconoscimento delle qualifiche. Vi sono peraltro procedimenti che devono avere il loro corso.

Sono invece d'accordo con l'onorevole Bovetti, allorché ha proposto di suggerire agli organi competenti l'invio alle Commissioni di primo grado di una circolare, per raccomandare il sollecito disbrigo delle pratiche.

PRESIDENTE. Onorevole Corbi, ella insiste nel suo emendamento?

CORBI. Insisto.

PRESIDENTE. Avverto che l'onorevole Audisio ha presentato il seguente emendamento all'articolo aggiuntivo precedentemente proposto da lui e dall'onorevole Corbi:

Dopo le parole « 21 agosto 1945, n. 518 » aggiungere:

« debbono avere esaurito il loro compito per il riconoscimento delle qualifiche partigiane e »

Chiedo all'onorevole Corbi se accetta l'integrazione.

CORBI. L'accetto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Audisio-Corbi nella seguente formulazione:

« Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, le Commissioni di primo grado per il riconoscimento delle qualifiche partigiane di cui al decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 518, debbono avere esaurito il loro compito per il riconoscimento delle qualifiche partigiane e restano in funzione soltanto per il riconoscimento delle qualifiche gerarchiche partigiane previste dal decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 93 ».

(*Non è approvato*).

Passiamo all'articolo 3 del disegno di legge che è del seguente tenore:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

Lo pongo ai voti

(*L'articolo 3 è approvato*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge testè approvato.

ALMIRANTE. Dichiaro di astenermi.

(*Segue la votazione*).

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione segreta:

Presenti		30
Votanti		29
Astenuti		1
Maggioranza		16
Voti favorevoli	22	
Voti contrari	7	

(*La Commissione approva*).

La seduta termina alle 12.15.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. ALBERTO GIUGANINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI